COMUNE DI ROVIGO

SEGRETERIA GENERALE

AVVOCATURA CIVICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: De Giorgio Marco

DETERMINAZIONE N. 2206 DEL 25/06/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PENDENTE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO R.G. N. 1732/2026 - CIG BC12C5B195.

IL SEGRETARIO

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, con la quale è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo;

- il decreto sindacale n. 32 del 19.12.2025, con con cui, a far data dal 1° gennaio 2026, è stato conferito al Segretario Generale in carica l'incarico afferente il Settore "Segreteria Generale", comprendente i servizi "Organi istituzionali, Segreteria, Segreteria e gabinetto del Sindaco, Avvocatura Civica, Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), Programmazione e Controllo", ed è stato confermato al dott. Marco Plechero l'incarico di Vice Segretario Generale;

premesso che:

- in data 05.05.2026 è stato notificato al Comune di Rovigo dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Rovigo un ricorso, assunto a protocollo n. 31257/2026 in pari data, finalizzato ad ottenere una consulenza tecnica preventiva *ex* art. 696-bis c.p.c. in relazione ad asseriti danni e situazione di pericolo causati da beni del patrimonio comunale;
- che, inoltre, il medesimo 05.05.2026 è stato notificato al Comune dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Rovigo anche l'ordinanza del Giudice di Pace di Rovigo di nomina del CTU e di individuazione del quesito peritale, con la concessione al Comune convenuto del termine fino al 05.09.2026 per la costituzione in giudizio;
- che il predetto ricorso è stato iscritto nel R.G. del medesimo Giudice di Pace al n. 1732/2026;
- che, con determinazione n. 1703 del 13.05.2026 del Dirigente dell'Ufficio Assicurazioni e Sinistri, è stato conferito all'Avvocato Civico ogni più ampio mandato a costituirsi nel suddetto giudizio in nome e per conto del Comune di Rovigo, per contestare ogni pretesa avanzata dalla parte attrice;

considerato che si ritiene necessario, al fine di tutelare e sostenere al meglio in sede processuale le ragioni del Comune di Rovigo, provvedere alla nomina di un consulente tecnico di parte, affidando il relativo incarico ad un professionista di riconosciuta competenza nell'ambito dell'ingegneria civile edile, che partecipi alle operazioni e agli accertamenti peritali richiesti dal quesito individuato dal Giudice nell'ordinanza sopra citata, compiendo tutti gli atti necessari in esecuzione del mandato;

dato atto:

- del principio secondo cui la consulenza tecnica in processo è stata ricondotta dalla giurisprudenza

(Cas. Civ., Sez I, 8 settembre 2005, n. 17953) tra le spese processuali; in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico del Consulente tecnico di parte nella categoria dei "Servizi Legali", contemplata dall'allegato II B del previgente Codice degli Appalti di cui al d.lgs. 163/2006, poi confermato nel successivo Codice di cui al d.lgs. 50/2016 e tuttora;
- che gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi in generale, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera6/AUT/2008);
- che, inoltre, con parere 2766/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato la piena assimilabilità dell'incarico di consulenza tecnica di parte conferito nell'ambito di un procedimento giudiziario, purché non avente carattere continuativo e sistematico, ai servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lett. h) del d.lgs. 36/2023, riconducendolo al novero dei cd. contratti esclusi;
- che, pertanto, il presente incarico ha caratteristiche di non programmabilità e di assimilabilità al patrocinio in giudizio, e deve ritenersi pertanto escluso dal programma incarichi;
visto il combinato disposto degli artt. 13 e 56 del d.lgs. 36/2023, i quali stabiliscono che per gli affidamenti di incarichi di servizi legali e connessi (tra i quali rientra, appunto, la nomina del consulente tecnico di parte) in procedimenti giudiziari non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici relative ai settori ordinari, restando tuttavia detti affidamenti sottoposti ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3;
rilevata pertanto la possibilità di procedere senza ricorrere alle piattaforme elettroniche, acquisendo il Codice Identificativo di Gara ai meri fini degli oneri di tracciabilità;
dato atto che è stato all'uopo interpellato l'ing. Claudio Pigato (C.F. PGTCLD59B01H620B – p. IVA 00808610299), con studio professionale in Rovigo, Piazza XX Settembre n. 15, individuato, come risulta dal relativo *curriculum vitae* agli atti, quale professionista di elevata competenza nella specifica materia a cui afferisce il contenzioso in oggetto, che lo rende idoneo allo svolgimento del presente incarico, il quale si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni richieste per il corrispettivo onnicomprensivo di €. 1.319,55=, come risulta dal preventivo acquisito a protocollo n. 38589 in data 04.06.2026;
ritenuto, conseguentemente, di conferire all'ing. Claudio Pigato l'incarico di CTP del Comune di Rovigo nella causa *sub* R.G. 1732/2026 del Giudice di Pace di Rovigo;
dato atto che, ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al procedimento in oggetto è stato attribuito il CIG BC12C5B195;
dato atto che, alla luce della dichiarazione acquisita dal professionista, prot. n. 38589 del 04.06.2026, non si rileva la presenza di conflitto di interessi;
verificata la regolarità della posizione contributiva del professionista mediante acquisizione del DURC protocollo INPS n. 50212408 con scadenza validità al 01.08.2026, agli atti;
acquisita la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L.136/2010, prot. n. 38589 del 04.06.2026;
dato atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Marco De Giorgio, in forza del decreto dirigenziale n. 82 del 30.03.2026
richiamati:
- il d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento di Avvocatura Civica;
viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026/2028, relativa nota di Aggiornamento al Dup

2026/2028, Bilancio Di Previsione Esercizio 2026/2028 e Relativi Allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 9/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;
dato atto che sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all'ing. Claudio Pigato (C.F. PGTCLD59B01H620B – p. IVA 00808610299), con studio professionale in Rovigo, Piazza XX Settembre n. 15, l'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) del Comune di Rovigo nel procedimento pendente avanti al Giudice di Pace di Rovigo e portante n. di R.G. 1732/2026;
3. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di €. 1.319,55= (comprensiva di contributo INPS 4%, contributo integrativo Inarcassa 4% e IVA 22%, con applicazione della ritenuta d'acconto 20%) mediante imputazione al Capitolo di spesa 040130/1363 "Prestazioni professionali Ufficio Legale" - conto finanziario U.1.03.02.11.004 "Perizie" del Bilancio di previsione 2026/2028 - Esercizio Finanziario 2026 – esigibilità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il codice CIG attribuito alla procedura, ai soli fini della tracciabilità, è il seguente: BC12C5B195;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013), nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo *online*;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs.n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale